

Incentivi per le imprese della filiera automotive

Pubblicazione decreto

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2026 sono state rimodulate le risorse del Fondo Automotive per gli anni dal 2026 al 2030 per le seguenti finalità:

- a) riconoscimento degli incentivi per il sostegno agli investimenti delle imprese della filiera automotive, tramite gli strumenti degli Accordi per l'innovazione e dei Mini Contratti di sviluppo (art.2);
- b) riconoscimento dei contributi all'acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni (art.3);
- c) riconoscimento dei contributi all'acquisto di veicoli nuovi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e a basse emissioni (art.4);
- d) riconoscimento dei contributi per l'installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 (art.5);
- e) riconoscimento degli incentivi per gli acquisti di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di *utenti domestici* (art.6);
- f) introduzione, a titolo sperimentale, di un programma di noleggio di autoveicoli a lungo termine a carattere sociale, destinato a persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000. (art.7).

L'operatività dei diversi strumenti è demandata a successivi provvedimenti attuativi specifici.

Si riportano le prime informazioni previste dal decreto rispetto alle misure di maggior utilizzo da parte delle imprese.

- Art.3 “Riconoscimento dei contributi all'acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni”

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle PMI, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa massima ammissibile a pieno carico e all'alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni tradizionali, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4.

		<i>BEV e FCEV</i>	<i>Alimentazioni tradizionali</i>
0 - 1,49 t	<i>senza rottamazione</i>	2.000	-
	<i>con rottamazione</i>	4.000	2.000
1,50 - 2,39 t	<i>senza rottamazione</i>	4.500	-
	<i>con rottamazione</i>	8.000	3.000
2,40 - 3,49 t	<i>senza rottamazione</i>	10.000	-
	<i>con rottamazione</i>	14.000	4.500
3,50 - 4,24 t	<i>senza rottamazione</i>	14.000	-
	<i>con rottamazione</i>	18.000	8.000
4,25 - 7,2 t	<i>senza rottamazione</i>	16.000	-
	<i>con rottamazione</i>	20.000	10.000

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo.

I contributi sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la cui proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.

I contributi sono corrisposti dal concessionario all'acquirente mediante compensazione con il prezzo d'acquisto.

In caso di noleggio, la società di noleggio concede alla PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi uno sconto obbligatorio nella misura del contributo ottenuto da ripartire sui canoni mensili dovuti dalla PMI che noleggia il veicolo incentivato.

- Art.4 "Riconoscimento dei contributi all'acquisto di veicoli nuovi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e a basse emissioni"

A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 2.000 euro. Il contributo è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.

Dalle agevolazioni sono escluse le persone giuridiche che esercitano attività di produzione, importazione, distribuzione e commercio di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autoveicoli, rimorchi.

La proprietà del veicolo acquistato con il contributo non può essere trasferita per almeno dodici mesi dalla data di acquisto, pena la revoca del contributo.

Il contributo è riconosciuto nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e di 15 milioni per l'anno 2030. Una quota pari al 50 per cento delle risorse dei medesimi anni è riservata all'acquisto di veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, secondo le modalità operative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019 recante "Disciplina applicativa dell'incentivo "ecobonus".

- Art. 5 "Riconoscimento dei contributi per l'installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1"

Alle persone fisiche e giuridiche, ad esclusione delle persone giuridiche che esercitano attività di commercio di autoveicoli di categoria M1, che installano impianti nuovi a GPL o metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3, è riconosciuto un contributo fisso per l'installazione di impianti di alimentazione a GPL o metano pari rispettivamente ad euro 400,00 e ad euro 800,00.

Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

Il testo completo del decreto è consultabile al link https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/allegati/DPCM_Automotive_2026-nf.pdf